



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)

**CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO NR. 3 - AREA TECNICA.
EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA, URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO**

PROVA SCRITTA NR. 3

NR. 1) - SULLA SCORTA DELL' ALLEGATA DOCUMENTAZIONE, IL CONCORRENTE DOVRA' ELABORARE UNA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE.

NR. 2) IL CONCORRENTE DESCRIVA LE PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL' INTERESSE CULTURALE DELLE COSE IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI ALLO STATO, ALLE REGIONI, AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DI CUI ALL' ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42.

NR. 3) IL CONCORRENTE DESCRIVA LE COMPETENZE DELLE GIUNTE COMUNALI, DI CUI ALL' ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, NR. 267.

NR. 4) - INDICARE CHE COSA SI INTENDE CON "RECUPERO" AI FINI DELLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006.

NR. 5) - L' ART. 3-BIS DEL D.LGS. 06/06/2001, NR. 380
INDIVIDUA:.....

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI VERONA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23, 24, 101 commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativi all'intervento di " **realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il cimitero del capoluogo e la frazione di Spinimbecco** ".

Il giorno _____ dell'anno _____, presso la sede comunale in Corso A. Fraccaroli n. 70 a Villa Bartolomea, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Sig. _____, nato a _____, (Prov.) _____, il
_____, C.F./P.IVA _____, residente in
_____, identificato a mezzo (documento)
_____ rilasciato da _____ (autorità)
_____ in data _____, di
cui si allega copia, in proprio ovvero nella qualità di Amministratore e/o legale
rappresentante della _____, con sede in
_____, via _____
n. _____ P.IVA _____, iscritta al Registro
delle Imprese di _____, al n.
_____, di seguito denominato
"Committente"

E

il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX, il XXXXXXXX,
P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in Zimella (VR), in proprio,
con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via Antonella n. 563, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Verona, con il n. XXXXXXXXXXXX, di seguito denominato
"Tecnico".

Premesso che il Committente ha interesse a realizzare i lavori di realizzazione di **una pista ciclabile di collegamento tra il cimitero del capoluogo e la frazione di Spinimbecco**.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - Conferimento dell'incarico professionale

Il Committente conferisce al Tecnico l'incarico professionale la cui descrizione è specificata al successivo ARTICOLO 3, in esecuzione della determinazione del Responsabile Area Edilizia Pubblica n. 306 del 09.07.2019 RG della quale si è presa visione e che qui si intende riportata.

ARTICOLO 2 - Accettazione dell'incarico professionale

Il Tecnico accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell'esclusivo interesse del Committente.

Il Tecnico incaricato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività in oggetto.

Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:

- a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale;

Ai sensi dell'art. 80 comma 4, quarto periodo il Tecnico incaricato ha prodotto l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza;

Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi

ARTICOLO 3 - Oggetto della prestazione

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50 del 2016.

La prestazione del Tecnico incaricato per l'espletamento dell'incarico consiste in:

1. Il **progetto definitivo** ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione ed il relativo crono programma. Gli elaborati minimi richiesti sono i seguenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - d) elaborati grafici;
 - e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
 - f) calcoli delle strutture e degli impianti g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - l) computo metrico estimativo;
 - m) disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m).
 - o) elaborati e documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
2. Il **progetto esecutivo** ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI VERONA

esecutivo dovrà altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Gli elaborati minimi richiesti sono i seguenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Sarà a carico del professionista gli oneri per la revisione o integrazione degli elaborati eventualmente richiesti in sede di acquisizione dei pareri/nulla osta stessi degli ENTI competenti.

Il Committente autorizza espressamente il Tecnico incaricato ad avvalersi di propri collaboratori esterni allo studio per lo svolgimento dell'incarico.

1. Le prestazioni di **direzione dei lavori** e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. Il Committente affida al tecnico l'incarico di **coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione** relativamente ai lavori di realizzazione di **una pista ciclabile di collegamento tra il cimitero del capoluogo e la frazione di Spinimbecco**. Nell'espletamento dell'incarico il Tecnico è obbligato all'osservanza delle norme relative alla sicurezza, regolamentate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Tecnico dovrà tenere stretti contatti e prestare la propria fattiva collaborazione, quando richiesta, anche con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con il Direttore dei Lavori (DL) individuati dal Committente per i lavori oggetto del presente incarico, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Sono escluse dall'incarico, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

- a. attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b. verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ARTICOLO 4 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo

in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a. progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b. interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
- c. accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'intervento realizzato;
- d. perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato;

ARTICOLO 5 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

- a. produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
- b. a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

- a. tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto
- b. sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI VERONA

quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

ARTICOLO 6 - Consegna degli elaborati

Gli elaborati di cui al precedente articolo dovranno essere consegnati:

1. il progetto definitivo dovrà essere consegnato al protocollo del Comune di Villa Bartolomea entro il termine di giorni 45 decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico del punto 2);
2. il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al protocollo del Comune di Villa Bartolomea entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del livello di progettazione inferiore;

L'avvenuta consegna di tutto il materiale verrà certificata dal numero di protocollo assegnato dal Comune.

In fase di esecuzione, gli elaborati dovranno essere consegnati al protocollo del Comune di Villa Bartolomea, in triplice copia e su supporto informatico, all'attenzione del responsabile di procedimento, e verranno approvati con atto di Giunta Comunale.

Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Fermo restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

ARTICOLO 7 - Variazioni, interruzioni, ordini informali

Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

ARTICOLO 8 - Onorari - diritti e spese

Il compenso per l'incarico in oggetto è pari a € 27.564,68 (dicesi euro ventisette milacinquecentosessantaquattro virgolasessantotto centesimi) comprensivi di I.V.A. (22%) e dei contributi previdenziali al 4%.

I compensi saranno da considerarsi al lordo degli oneri fiscali e contributi diversi. I compensi professionali, previa presentazione di regolare fattura, saranno pagati con le seguenti modalità:

- primo acconto, pari al 25% dell'onorario ($27.564,68 \times 25\% = € 6.891,17$) alla approvazione del progetto definitivo;
- secondo acconto, pari al 25% dell'onorario ($27.564,68 \times 25\% = € 6.891,17$) alla approvazione del progetto esecutivo;
- Direzione dei lavori: acconto del 40% dell'onorario ($27.564,68 \times 40\% = € 11.025,87$) proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori;
- saldo pari al rimanente 10% dell'onorario ($27.564,68 \times 10\% = € 2.756,47$), all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 9 - Penali

Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'ARTICOLO 8, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'ARTICOLO 6

Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 6, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a. in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

ARTICOLO 10 – Inadempienze contrattuali

Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti nel precedente ARTICOLO 9, verrà applicata una penale computata nel 1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 1 mese ovvero quando la penale di cui all'ARTICOLO 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata, l'Amministrazione Comunale potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data della su indicata deliberazione, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente comma.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI VERONA

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Qualora l'Amministrazione Comunale, di sua iniziativa, proceda alla revoca del presente incarico, al professionista dovrà essere corrisposto l'onorario ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto, sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 143 del 02/03/1949 e successive modificazioni.

Nel caso di cui sopra, i professionisti hanno altresì il diritto – sempre ai sensi del medesimo art. 10 – ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, e comunque per un importo non superiore al 25% degli onorari

La revoca dell'incarico di cui al precedente 3° comma deve essere disposta con assunzione di provvedimento motivato.

ARTICOLO 11 – Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati e quanto predisposto dai Professionisti, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale, nel senso che quest'ultima si riserva la insindacabile facoltà di poter apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune in qualsiasi momento

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico

Per il resto, al professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge

ARTICOLO 12 - Polizza assicurativa

Il Tecnico incaricato dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali; la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o di variante che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza da parte del Tecnico incaricato, prima dell'espletamento dell'incarico, esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

ARTICOLO 13 - Definizione delle controversie

Ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita. Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Verona ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

E' escluso pertanto il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ARTICOLO 14 - Tracciabilità dei pagamenti

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.

Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato deve comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti.

La Ditta prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Ai fini dell'emissione della "fattura elettronica" che per gli enti pubblici sostituisce quella usuale cartacea, si indica il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO :

La violazione delle prescrizioni comporta l'annullabilità del contratto.

ARTICOLO 15 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;

Il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione.

Il Tecnico dichiara di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Zimella, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI VERONA

dal Codice comporterà la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel medesimo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, in 2 copie.